



*Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O.
Divisione IV

Protocollo 14/4314 del 17/03/2009

Oggetto: trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 comma 1 L. 223/91 per accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F.

Si fa seguito al quesito posto, con nota del 09/03/2009, della società in liquidazione e con procedura di accordo di ristrutturazione del debito, pubblicato ma non ancora omologato, sulla possibilità di veder riconosciuto, a favore dei propri dipendenti il trattamento di integrazione salariale straordinario, per la causale ex articolo 3, legge 223/91.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Il decreto legge n. 35, del 14/05/2005, convertito nella legge n. 80, del 2005, insieme alla riformulazione del concordato preventivo e della revocatoria fallimentare ha introdotto nel sistema giuridico l'istituto, già molto noto nella prassi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti, novellando la legge fallimentare con l'introduzione dell'articolo 182-bis.

Il D.Lgs 169/2007 ha poi introdotto delle modifiche e delle precisazioni al dettato dell' articolo 182 bis, citato, il quale per tanto recita come di seguito illustrato: *"l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'art. 161 L.F., l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'art. 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il Tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di Consiglio con decreto motivato. Il decreto del Tribunale è reclamabile alla Corte di Appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese"*.

Tale nuovo istituto riconosce, pertanto, efficacia a strumenti di risoluzione negoziale della crisi d'impresa, anche nel senso del suo risanamento.

L'articolo 182- bis, tenta, infatti, di risolvere proprio quei problemi afferenti alla certezza e alla stabilità giuridica di questi accordi, assicurando agli stessi stabilità ed efficacia contrattuale con la obbligatorietà della loro registrazione e legittimità attraverso la successiva omologa da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Pur conoscendo le divisioni della dottrina e le scarse pronunce giurisprudenziali sulla natura di detto istituto, ovvero se esso sia assimilabile ad una procedura più semplificata e veloce del concordato preventivo o di un istituto a se stante, ai soli fini di una corretta applicazione delle vigenti norme sulla cassa integrazione guadagni straordinaria (art. 3 della L. n. 223/91) che per epoca di promulgazione non contemplano detta figura, la scrivente ha ipotizzato una ricostruzione che possa avvicinare tale figura a quella del concordato preventivo che come detto è previsto dall'articolo 3 della Legge n. 223/91, quale causale di intervento della CIGS.

A tal proposito è necessaria una ricostruzione storica dell'istituto del concordato preventivo e il suo inserimento tra le causali per cui ricorrere all'intervento di CIGS.

Rispetto al modello di intervento di integrazione salariale delineato dalla legge n. 223/91 art. 1, le causali di intervento regolate dall'art. 3 rubricato "intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali" sono riferibili anche a situazioni nelle quali fa difetto il requisito della temporaneità ovvero della reversibilità della crisi in cui versa l'impresa, in quanto quest'ultima, almeno nelle ipotesi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa viene a trovarsi in una situazione di crisi non sanabile.

La concessione dell'integrazione salariale, in caso di impresa sottoposta ad una procedura concorsuale, non è infatti ancorata alla presentazione di un programma di risanamento ed è inoltre condizionata alla mancata continuazione dell'attività dell'impresa. Quest'ultimo requisito ha la sua ragion d'essere se si assegna all'intervento di integrazione salariale in questione non tanto la funzione di sostegno alla impresa in crisi quanto di sostegno al reddito dei lavoratori in attesa che si creino occasioni per la loro ricollocazione nel mercato del lavoro.

In caso di concordato preventivo il legislatore all'art. 3, della legge n. 223/91 prende in considerazione solo quello con la cessione dei beni, disponendo (con l. 236/93) che il termine per fruire del trattamento sia anticipato al momento dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo rispetto al quello dell'omologa da parte dell'Autorità Giudiziaria.

La mancata menzione (nell'indicato art. 3, l n. 223/91) delle procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo con garanzia era intesa non quale circostanza ostativa, ma nel senso che nelle due ipotesi ove si ravvisava una continuazione dell'attività d'impresa, non si potesse accedere ad una procedura indicata all'articolo 3, bensì al riconoscimento della CIGS con la procedura descritta all'art. 1 della legge 223/91.

Tali interpretazioni appaiono oggi superate dalla citata riforma della legge fallimentare.

In primo luogo, proprio in tema di concordato preventivo sono da registrarsi importanti novità: se prima era richiesto che l'imprenditore versasse in uno stato di insolvenza irreversibile, oggi, nell'analisi della fattibilità di un concordato perde di rilevanza la causa che ha portato allo stato di insolvenza - irreversibile, trattandosi invece, di crisi, ed acquista, per tanto, spessore la capacità dell'impresa di risolvere positivamente il concordato.

Ecco allora che acquista rilevanza : la capacità di ristrutturazione dei debiti e la presenza di un piano articolato di risanamento.

Con la citata riforma e con il descritto spirito è stato dato, come detto, riconoscimento anche ad una prassi molto diffusa sul piano extra giudiziale -contrattuale, introducendo nella L.F. l'ipotesi della ristrutturazione del debito.(art. 182 bis).

Per quanto fino qui descritto e come in premessa detto, ai soli fini di una corretta applicazione delle norme sulla cassa integrazione e nello spirito di riconoscere un sostegno al reddito di lavoratori coinvolti da una crisi aziendale che l'imprenditore tenta di risolvere attraverso il ricorso a tale nuova procedura, si può ipotizzare una ricostruzione che avvicini le due figure indicate dall'art. 160 e dall'art. 182 bis L.F.

Tale ricostruzione può partire dalla circostanza che in entrambe le procedure, del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione del debito, vi sia una situazione di crisi dell'impresa ed una proposta della ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori.

Nel concordato preventivo, vi è una accettazione da parte dei creditori del piano di ripartizione del debito (condizione necessaria per l'omologazione del concordato da parte del Tribunale), così come nel caso dell'accordo di ristrutturazione del debito, la ripartizione viene direttamente concordata tra l'imprenditore ed i creditori nell'ottica di un accordo di tipo privatistico che viene poi successivamente omologato dal Tribunale.

Pertanto, la fase di ammissione al concordato sembrerebbe superata- nella procedura dell'accordo di ristrutturazione del debito- dall'accordo che viene fatto direttamente tra le parti a conclusione di una fase di trattative e di verifiche preliminari sulla fattibilità dell'accordo stesso.

In entrambi i casi, poi il piano presentato deve essere corredato da una relazione redatta da un professionista che è chiamato a stilare garanzie della fattibilità e della ragionevolezza dell'accordo .

Si evidenzia, ancora sul piano della ricostruzione che possa portare ad avvicinare le due figure, come lo stesso art. 182- bis al secondo comma, preveda l'acquisto dell'efficacia di tale atto dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese e come da tale data e per sessanta giorni, i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, così come nel concordato preventivo, ai sensi dell'art. 168 L.F.

Tale ricostruzione porta così ad ipotizzare l'attrazione della figura della ristrutturazione del debito nelle causali previste dall'art. 3, comma 1, L. n. 223/91, ai fini dell'ammissione ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria.

Inoltre, sempre seguendo tale ricostruzione normativa, lo scrivente ufficio ritiene opportuno far decorrere il trattamento C.i.g.s. per ristrutturazione del debito dalla data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, così come nei casi di concordato preventivo il trattamento C.i.g.s. viene concesso a decorrere dall'emissione del decreto di ammissione al concordato preventivo da parte del Tribunale, non essendo necessario, ai fini della concessione dell'integrazione salariale, il decreto di omologa.

In conclusione, si precisa ancora, che in caso di mancata omologa del suddetto accordo, la scrivente divisione provvederà a interrompere il trattamento già concesso così come nei casi di mancata omologazione del concordato preventivo.

Il decreto di concessione del trattamento C.i.g.s. continuerà a trovare applicazione limitatamente al periodo dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese alla data di mancata omologa dell'accordo di ristrutturazione, così come nei casi di mancata omologa del concordato preventivo il decreto di concessione del trattamento Cigs trova applicazione limitatamente al periodo decorrente dall'ammissione al concordato preventivo fino alla data di emissione del decreto di mancata omologa.

FIRMATO

IL DIRETTORE GENERALE
(Matilde Mancini)